



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 31/05/2022

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 21/10/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/12/2012, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 2.613,81, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese istruttoria, commissioni bancarie, commissioni del mediatore ed oneri assicurativi, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 59,00);
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19;
- "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute";
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che essendosi interrotto il rapporto di lavoro del cedente in data 31/12/2012, recuperava dal datore di lavoro il T.F.R. (€ 2.052,03) e richiedeva alla compagnia assicurativa un indennizzo per il rischio impiego;
- che la compagnia assicurativa copriva solo parzialmente il debito residuo del finanziamento versando gli importi di € 3.108,50 il 10/06/2015 e di € 3.081,28 il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

04/08/2016; di conseguenza passava a perdita l'importo di € 1.700,08, come risultante dalla liberatoria emessa il 07/03/2022;

- che essendo intervenuta un'assicurazione danni che garantisce il cliente dal rischio di perdita impiego (classificabile "ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere" delle assicurazioni danni, ex artt. 2, comma 3°, C.A.P., e 14, comma 2°, Reg. ISVAP n. 29/2009), si applicano i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 13306/2018;
- che avrebbe provveduto al rimborso, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, delle commissioni bancarie (per € 277,47) e delle commissioni finanziarie (per € 1.375,29), queste ultime al netto di quanto già corrisposto in sede di estinzione anticipata, ma che tale rimborso è da nettare alla citata perdita di € 1.700,08;
- che con riguardo al premio rischio vita, avrebbe provveduto ad effettuare un "rimborso integrativo" di € 62,65, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, in aggiunta al rimborso di € 22,78 effettuato dalla compagnia assicurativa il 17/02/2022, sempre da nettare alla citata perdita di € 1.700,08;
- che non è previsto alcun rimborso per il premio rischio impiego essendo stato estinto il finanziamento in seguito all'intervento della compagnia assicurativa;
- la natura up front delle "spese fisse", in quanto le stesse sono riferibili alla notifica del contratto all'amministrazione/ente previdenziale competente ed all'invio della documentazione nella fase prodromica alla stipula del finanziamento;
- che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha confermato la "natura non ristorabile" delle commissioni up front;
- l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e il difetto di prova riguardo all'effettivo sostenimento di tali costi.

Tanto premesso, considerati i citati importi rimborsabili, al netto della citata perdita, residua un importo complessivo di € 35,37 (già rimborsato a mezzo assegno emesso in data 22/03/22 ed inviato alla parte ricorrente), di cui: €15,33 per oneri non goduti, € 0,04 per interessi legali ed € 20,00 per spese di presentazione del ricorso.

Chiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 21/10/2009, prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in*



misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” (co. 1, lett. c).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che *“l’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che *“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio osserva che nella documentazione contrattuale sono presenti le condizioni economiche, la descrizione delle voci di costo, le firme apposte in calce al contratto e la disciplina dell’estinzione anticipata del finanziamento.

Con riferimento all’estinzione anticipata, dalla documentazione in atti, si evince che:

- in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 31/12/2012, l’intermediario ha riscosso dal datore di lavoro, in data 21/11/2013, la somma complessiva di € 2.052,03 a titolo di T.F.R. maturato (cfr. all. 2 controdeduzioni);
- risulta intervenuta la compagnia assicurativa, a seguito dell’attivazione della polizza rischio impiego, che ha versato gli importi di € 3.108,50 il 10/06/2015 e di € 3.081,28 il 04/08/2016 (cfr. all. 3, 4 e 6 controdeduzioni);
- a totale estinzione della pratica l’intermediario ha effettuato un passaggio a perdita di € 1.700,08 (cfr all. 5 e 6 controdeduzioni), come si evince anche dalla liberatoria in atti del 7/3/2022.

Relativamente all’estinzione sono in atti due conteggi estintivi, uno indirizzato alla compagnia assicurativa con data 20/2/2015 (cfr all. 1 controdeduzioni) ed uno indirizzato al ricorrente con data 30/6/2016, che recano entrambi 37 rate scadute e sono calcolati al 31/12/2012.

Dal conteggio estintivo del 30/6/2016, in atti, emerge che il divario di € 5.160,53 esistente tra la voce “importo incassato a tutt’oggi” (€ 12.079,53) e la voce “quote scadute a tutt’oggi” (€ 6.919,00) corrisponde all’importo incassato in anticipo rispetto alla data del conteggio (30/6/2016), imputabile al TFR (€ 2.052,03) e al primo rimborso dell’assicurazione (€ 3.108,50).

Sommando a tale importo (€ 5.160,53) il secondo rimborso dell’assicurazione (€ 3.081,28) e la quota portata a perdita dall’intermediario in quanto non recuperata (€ 1.700,08), si ottiene un debito residuo alla data di estinzione anticipata pari a € 9.941,89.

Venendo alla questione concernente la retrocedibilità degli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento avvenuta a causa della risoluzione del rapporto di lavoro del cedente, con susseguente intervento della compagnia assicurativa



che copra il “rischio impiego”, questa è stata decisa dal Collegio di Coordinamento che, con decisioni n. 13305 e 13306 del 19/06/2018, ha espresso i seguenti principi:

- “tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l’assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.;
- nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall’intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest’ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l’assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l’estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l’azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell’anticipata estinzione”.

È incontestato tra le parti che il costo assicurativo sia stato sopportato dal cliente.

Con riguardo ai rimborsi successivi all’estinzione anticipata, si fa presente che:

- è in atti evidenza del rimborso di € 22,78 effettuato dalla compagnia assicurativa in data 18/2/22, relativo al premio rischio vita (cfr. all. 7 controdeduzioni);
- l’intermediario ha dichiarato di aver provveduto all’invio al procuratore del ricorrente, a mezzo raccomandata (di cui allega la tracciatura, cfr. all. 8), di un assegno emesso in data 22/03/2022, di cui fornisce gli estremi, per l’importo di € 35,37 comprensivo del rimborso del contributo di € 20,00.

Nel merito, il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni di gestione, di intermediazione, le spese fisse e il premio rischio vita (Collegio di Bari, decisione n. 18682/19).

Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e dei rimborsi già effettuati dall’intermediario, il Collegio accerta che gli importi da rimborsare – calcolati sull’intero valore residuo del finanziamento - sarebbero quelli di cui al seguente prospetto:

rate totali		96		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	37	rate residue	59						
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria				recurring pro rata temporis	451,47	277,47			277,47
Commissione intermediario credito				recurring pro rata temporis	2.333,76	1.434,29		59,00	1.375,29
Spese fisse, tra le quali le spese di registro e notifica				recurring pro rata temporis	250,00	153,65			153,65
Premio rischio vita				recurring pro rata temporis	139,44	85,70		22,78	62,92
Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale								15,33	-15,33
Totale									1.854
							Interessi legali	si	

Ciò posto, nel caso in questione, il Collegio rileva come sia in atti un passaggio a perdita di € 1.700,08 da parte dell’intermediario e quindi l’importo su cui calcolare il diritto del ricorrente all’equa riduzione del costo del finanziamento va parametrato in proporzione a quanto effettivamente versato dalla compagnia assicurativa (€ 3.108,50 + € 3.081,28) e a titolo di T.F.R. (€ 2.052,03), si precisa che questi (in totale € 8.241,81) hanno infatti inciso sull’importo complessivo del debito residuo (€ 9.941,89) per 82,90%.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Applicando questa percentuale all'importo risultante dalla tabella, si ottiene un totale di importi da rimborsare al ricorrente di € 1.536,97.

Il Collegio rileva che – nella tabella- non è stato inserito il premio rischio impiego, pure oggetto di domanda da parte del ricorrente, tenuto conto di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 13305 e 13306 del 19/06/2018 (*“il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione”*).

Il ricorrente formula, altresì, una generica richiesta di “restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”, la quale risulta pertanto non accoglibile. Inoltre, non versa in atti documentazione a supporto della pretesa.

Non meritevole di accoglimento è infine la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva in ragione della natura seriale della controversia.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.536,97, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI